



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **371**

del **19/11/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE NORME TEC-NICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AGLI ARTT. 5, 6. - VARIANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/92 - i.e

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **12,30** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) FANESI CRISTIAN	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) BRUNORI BARBARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) CUCCHIARINI SARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LUCARELLI ETIENN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) TINTI DIMITRI	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) TONELLI FABIOLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **0**

Presenti: **8**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AGLI ARTT. 5, 6. - VARIANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/92 - i.e

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e con le seguenti delibere sono state approvate successive modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG: D.C.C. n° 332 del 03/12/2010 - D.C.C. n° 374 del 22/12/2010 - D.C.C. n° 129 del 11/05/2011 - D.C.C. n° 149 del 26/05/2011 - D.C.C. n° 160 del 15/06/2011 - D.C.C. n° 233 del 12/09/2011 - D.C.C. n° 260 del 29/09/2011 - D.C.C. n° 34 del 22/02/2012 - D.C.C. n° 35 del 22/02/2012 - D.C.C. n°144 del 13/06/2012 - D.C.C. n°198 del 25/07/2012 - D.C.C. n°214 del 12/09/2012 D.C.C. n° 32 del 06/02/2013 - D.C.C. n° 77 del 07/05/2013 - D.C.C. n° 91 del 28/05/2013 - D.C.C. n° 92 del 28/05/2013 - D.C.C. n° 185 del 30/09/2015 - D.C.C. n° 134 del 29/06/2017 - D.C.C. n° 16 del 22/01/2019;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 172 del 24/06/2021 con la quale si è adottata la variante non sostanziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale agli artt. 5, 6. - variante ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. 34/92 - che sono così modificati:

- *all'art. 5 "Indici e parametri edilizi" - comma 3 bis al fine di ottemperare alle disposizioni regionali richiamate nelle premesse, è eliminata la seguente disposizione "Due pareti si intendono antistanti quando l'angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse. Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento";*

- *art. 6 "Standard pubblici e standard privati" il comma 4 è così modificato: "Nelle zone residenziali di completamento B è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca n.2 posti auto ad alloggio da reperire per la differenza fra il numero delle unità immobiliari esistenti e il numero delle unità immobiliari di progetto nel caso dei seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento, ristrutturazione edilizia (non riconducibile alla demolizione e ricostruzione con ampliamento) che prevedano aumento delle unità immobiliari; se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza, potrà essere reperita nelle vicinanze (purché i posti auto siano ad una distanza massima di 300 metri lineari) o monetizzata.*

- *Ai fini del computo delle unità immobiliari esistenti, rilevano tutte le unità immobiliari aventi qualsiasi destinazione urbanistica con esclusione delle unità accessorie come box, cantine, magazzini, etc; ai fini del computo delle unità immobiliari di progetto rilevano le sole unità immobiliari a destinazione residenziale.*

- *Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione con ampliamento è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche";*

VISTE le note:

- PEC 28/07/2021 - prot. n. 61235 (in copia agli atti al n° 1), con cui veniva trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m. – copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 24/06/2021 e degli elaborati costituenti la Variante in oggetto;

- PEC acquisita agli atti in data 31/08/2021 - prot. n. 69402 (in copia agli atti al n° 2), in cui viene comunicato che il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 30 comma 3 L.R. 34/92

e s.m., ha preso atto della proposta formulata dal Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale – VIA – VAS – Aree Protette della Provincia stessa, circa **la mancanza di osservazioni in merito alla variante** di cui in oggetto.

VISTA la certificazione del Funzionario P.O. del Settore II[^] - Servizi Demografici e Interni - Ufficio Archivio Protocollo e Albo del 23/09/2021 (in copia agli atti al n° 3), con la quale viene attestato:

- *che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di giunta n. 172 del 24.06.2021, relativo a "Adozione variante non sostanziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale agli artt. 5, 6 variante ai sensi degli artt 15 e 30 della L.R. 34-92 – i.e." sono regolarmente avvenuti;*
- *che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 02.08.2021 allo 31.08.2021;*
- *che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 20.09.2021, non è pervenuta all'Ente alcuna osservazione;*

DATO ATTO CHE dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n° 172 del 24/06/2021, è stata data notizia anche mediante pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it), sia all'albo informatico online, che alla pagina di settore "Avvisi Urbanistica".

RICHIAMATO che la presente variante è necessaria per continuare ad applicare le disposizioni del PRG antecedenti alla introduzione delle modifiche normative sopraccitate, si ritengono validi i pareri degli Enti già espressi in sede di approvazione del vigente PRG e delle successive varianti richiamate in premessa, in particolare del parere P.G. 2545/08 del 07/07/2008 e successivi espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i dalla Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino E Ancona - Sede di Pesaro;

ATTESO CHE:

la variante adottata non interferisce con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

DATO ATTO che:

il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri in qualità di Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV Urbanistica;

ai sensi del paragrafo 2.2 del Titolo II del Regolamento della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014, il responsabile del procedimento attesta che la variante non prevede una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico non rientrando nell'ambito di applicazione definito alle lettere a) b) c) d) del citato paragrafo 2.2, in quanto la stessa:

- è una variante che non comporta una maggiore capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigente alla data di approvazione del Regolamento citato;
- prevede norme generali che non interessano superfici specifiche del terreno;
- non comporta un cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente, non introducendo così destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico;
- non è uno strumento di pianificazione territoriale attuativa previsto dalla L.R. 34/92 trattandosi di variante alle NTA dello strumento urbanistico generale;

la verifica dell'applicazione delle disposizioni prescritte al comma 3 dell'art. 10 della LR 23 novembre 2011, n. 22, circa il perseguimento dell'invarianza idraulica, avverrà al momento del rilascio dei singoli dei titoli abilitativi per attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale; in

tale sede dovrà essere redatta, congiuntamente alla progettazione, l'asseverazione sull'invarianza idraulica secondo i criteri stabiliti dalla DGR Marche n. 53 del 27/01/2014;

Altresì, la proposta in oggetto **non deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A.**, ai sensi della L.R. Marche 11/2019 e ss.mm.ii. in quanto non rientra nelle tipologie di cui agli allegati alla Legge Regionale medesima e al D.Lgs. n. 152/2006, riguardando prettamente le norme tecniche di attuazione

RICHIAMATO CHE:

è stata esclusa dalle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), di cui al Paragrafo A3) comma 5 della D.G.R. 1647/2019, da parte della Provincia di Pesaro-Urbino con Determinazione n. 542 del 28/05/2021, acquisita via PEC e assunta agli atti con prot. n. 041934 del 28/05/2021;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTE

la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”* e s.m.i.;

la LR 23/11/2011 n. 22 *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”*;

la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., *“Legge urbanistica”*;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., *“Norme in materia ambientale”*;

la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 *“Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”*;

la D.G.R. n. 220 del 09/02/2010 *“Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi”*;

la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, *“Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 18213 del2010”*.

VISTO

il P.R.G. vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 19/02/2009.

il Regolamento Edilizio Comunale vigente.

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del TUEL, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente derivante da una attuazione del PRG;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal N. 311 del 12/07/2018 vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

VISTI i seguenti pareri richiesti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 co.1 del D.Lgs.vo 267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV Urbanistica arch. Adriano Giangolini in data 16.11.2021, favorevole;

- Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in

data 16.11.2021, non dovuto;

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1) di DARE ATTO che avverso la delibera di G.C. n° 172 del 24/06/2021, ad oggetto “Adozione della variante non sostanziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale agli artt. 5, 6. - variante ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. 34/92.”, **non sono pervenute osservazioni** e che la **Provincia ha comunicato**, con nota acquisita il 31/08/2021 - prot. n. 69402, **la mancanza di osservazioni in merito all’oggetto**, così come esplicitato nella parte narrativa del presente atto;

2) DI APPROVARE la variante non sostanziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ai seguenti articoli che sono così modificati:

- all’art. 5 “Indici e parametri edilizi” - comma 3 bis al fine di ottemperare alle disposizioni regionali richiamate nelle premesse, è eliminata la seguente disposizione “*Due pareti si intendono antistanti quando l'angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse. Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento*”;
- art. 6 “*Standard pubblici e standard privati*” il comma 4 è così modificato: “*Nelle zone residenziali di completamento B è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca n.2 posti auto ad alloggio da reperire per la differenza fra il numero delle unità immobiliari esistenti e il numero delle unità immobiliari di progetto nel caso dei seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento, ristrutturazione edilizia (non riconducibile alla demolizione e ricostruzione con ampliamento) che prevedano aumento delle unità immobiliari; se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza, potrà essere reperita nelle vicinanze (purché i posti auto siano ad una distanza massima di 300 metri lineari) o monetizzata.*”
- *Ai fini del computo delle unità immobiliari esistenti, rilevano tutte le unità immobiliari aventi qualsiasi destinazione urbanistica con esclusione delle unità accessorie come box, cantine, magazzini, etc; ai fini del computo delle unità immobiliari di progetto rilevano le sole unità immobiliari a destinazione residenziale.*
- *Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione con ampliamento è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche”;*

2) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dalla Provincia di Pesaro Urbino con Determinazione n. 542 del 28/05/2021, secondo la vigente normativa richiamata nelle premesse;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV - Urbanistica;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato l’esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica di cui alla DGR n.53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013;

7) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

8) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

LA GIUNTA

Mediante separata votazione unanime e palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Seri Massimo
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **371** del **19/11/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 24/11/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
